

Segreteria Generale

Roma, 23/12/2024

Alle Società Affiliate

Ai tesserati FIN

a ½ sito FIN

e, p.c.

Ai Comitati Territoriali FIN

Ai Settori Federali

Sede

Oggetto: Volontari Sportivi – Criteri e modalità erogazione rimborsi forfettari.

Come noto, con la modifica dell'art. 29, comma 2 del D.lgs. 36/21 operata dal D.L. 31.5.2024 n.71, sono state introdotte novità riguardanti la gestione dei rimborsi che possono essere riconosciuti ai soggetti che svolgono attività sportive nella forma del volontariato.

Ai fini della applicazione della predetta normativa è previsto che gli Organismi affiliati debbano determinare anche per i propri affiliati il perimetro delle mansioni e delle attività compatibili con l'applicazione del regime agevolato previsto per i volontari sportivi, così come disciplinato dal citato D.lgs. 71/2024.

Si rammenta che la normativa in commento consente la possibilità di riconoscere rimborsi forfettari per le spese sostenute, anche per attività svolte nel comune di residenza del percettore, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili e che i rimborsi in parola, essendo appunto espressamente qualificati come rimborsi forfettari, sono in ogni caso correlabili o comunque riconducibili alle spese sostenute dal volontario per lo svolgimento delle attività dallo stesso svolte.

Inoltre, la misura agevolativa è rivolta alle prestazioni di volontariato rese in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi, comprese quelle svolte a ridosso di quest'ultime purché funzionalmente collegate alla loro realizzazione, riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

Inoltre, le attività svolte dal volontario possono anche non essere necessariamente sportive, purché siano funzionali alla realizzazione della manifestazione/evento, quali quella svolte a titolo di esempio dai soggetti di seguito indicati: ausiliari, addetti alla logistica, addetti alla segreteria gare, addetti alle attrezzature, addetti alla sicurezza e assistenza degli atleti, addetti ai campi gara, ecc.). Ovviamente, tali attività non devono essere esercitate nell'ambito di un rapporto di lavoro (sia autonomo che subordinato) con gli Enti sportivi eroganti.

Ciò premesso, si informa che il Consiglio Federale, con delibera n.186 del 13/12/2024, ha approvato i criteri per l'erogazione dei rimborsi ai volontari sportivi nell'ambito delle discipline di sua competenza. Con detto provvedimento sono state stabilite le modalità, limiti e condizioni relative al riconoscimento dei rimborsi a favore dei soggetti che svolgono attività sportive nella forma del volontariato a favore della Federazione Italiana Nuoto e/o per gli Enti sportivi alla stessa affiliati, di seguito indicate:



- A) *Le mansioni che possono essere svolte dai volontari sportivi e per le quali è prevista la corresponsione dei rimborsi con l'applicazione del regime di cui al citato art. 29 del D.lgs. 36/20201 e s.m.i. sono le medesime presenti, per le attività regolamentate dalla Federazione Nuoto, nel mansionario di cui al D.M. del 21/01/2024 del Dipartimento dello Sport, oltre a quelle svolte dai soggetti espressamente indicati nell'art. 25 del D.L. n. 36/2021.*
- B) *Le prestazioni rese dal volontario possono riguardare anche attività non necessariamente sportive purché funzionali alla realizzazione della manifestazione / evento quali quelle svolte da ausiliari, addetti alla logistica, addetti alla segreteria gare, addetti alle attrezzature, addetti alla sicurezza e assistenza degli atleti, addetti ai campi gara, rese anche da soggetti non tesserati.*
- C) *Per le attività di volontariato rese dai soggetti di cui alle lettere A) e B), anche nel proprio comune di residenza, possono essere previsti rimborsi forfettari, fermo restando il limite mensile massimo di euro 400,00, per le prestazioni rese in occasione dei seguenti eventi:*
- 1) manifestazioni internazionali inserite nel calendario World Aquatics, LEN e dagli altri organismi sportivi internazionali ai quali la FIN è aderente;*
 - 2) manifestazioni ed eventi sportivi, oltre a quelli realizzati in loro prossimità purché alle stesse collegate, organizzate dalla FIN;*
 - 3) manifestazioni ed eventi sportivi organizzati dalle società affiliate riconosciuti e autorizzati dalla Federazione;*
 - 4) attività ed eventi di formazione e didattica organizzati dalla FIN od organizzati dalle società affiliate approvati dalla stessa FIN, nell'ambito delle attività del Settore Istruzione Tecnica, Settore Salvamento e Settore Scuole Nuoto federali.*
- D) *Il regime riservato ai volontari sportivi si applica a condizione che le attività sportive non siano rese nell'ambito di un rapporto lavorativo e comunque in ogni caso non retribuite dall'Ente sportivo erogante.*
- E) *La liquidazione dei rimborsi è prevista esclusivamente per gli eventi o manifestazioni autorizzati dalla FIN e per i quali sia stato generato specifico codice identificativo trasmesso dalla FIN al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.*
- F) *Per quanto attiene le modalità di erogazione dei rimborsi forfettari, si prevede che:*
- 1) l'entità del rimborso forfettario possa essere determinato di volta in volta, fermo restando i limiti di legge, dagli organi degli enti sportivi eroganti, sulla base delle caratteristiche, della complessità e della durata delle singole manifestazioni o eventi sportivi, unitamente ad ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione del rimborso;*
 - 2) il rimborso può essere disposto previa presentazione a cura del volontario di apposita richiesta di liquidazione, per ogni singola manifestazione/evento, la quale deve contenere il riferimento del codice evento assegnato dalla FIN e l'autocertificazione di eventuali importi allo stesso titolo percepiti nel corso del medesimo mese da parte di altri soggetti eroganti;*
 - 3) in caso di rimborsi a piè di lista, le spese potranno essere riferite limitatamente ai costi direttamente sostenuti dal volontario per spese di trasporto, vitto e alloggio debitamente documentate da titoli di spesa fiscalmente validi salvo l'indennità chilometrica per utilizzo autorizzato della autovettura, senza limite giornaliero, fermo restando l'importo*

- massimo mensile rimborsabile pari ad euro 400,00, al quale concorrono anche i rimborsi forfettari eventualmente percepiti dal volontario nel corso dello stesso mese;*
- 4) di prevedere l'onere, in capo all'ente sportivo erogante, di garantire per il volontario la copertura assicurativa per i rischi legati alla responsabilità civile.*
- G) Gli Enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nell'apposita sezione "Lavoro sportivo-Volontari", entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni del volontario sportivo.*

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti, unitamente agli auguri di Buone Feste.



Antonello Panza
Segretario Generale F.I.N.